

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE

Presentata il 17 febbraio 1977

Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana

COLLEGHE DEPUTATE, COLLEGHI DEPUTATI !
— La smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può essere fatta passare come provvedimento di per se stesso capace né di sanare lo stato di crisi e i disagi che ultimamente si sono acuiti in seno alle forze di polizia, né tanto meno di risolvere i problemi dell'aumento della criminalità e, più in generale, del rispetto della legalità repubblicana.

Così pure è illusorio proporre una semplice razionalizzazione dell'ordinamento di una delle forze di polizia, senza voler affrontare alla radice il tema non più procrastinabile di una profonda riorganizzazione e ristrutturazione generale di tutto il complesso, e incredibilmente disarticolato, sistema di polizia, idoneo più allo svolgimento di attività antistituzionali che al perseguimento dei fini costituzionali della tutela dei diritti, delle libertà dei beni dei cittadini. In una simile situazione d'emergenza non servono, e sono addirittura controproducenti, le piccole misure tampone, ma occorre coraggiosamente procedere a radicali riforme.

Ancora una volta il punto di riferimento non può essere che la nostra Costituzione, della quale si devono attuare alcuni prin-

cipi fondamentali: il riconoscimento del valore assoluto della persona umana, la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali, e il metodo democratico che deve informare in tutti i suoi ambiti l'organizzazione dello Stato.

È tenendo presente il quadro costituzionale che i radicali hanno redatto il progetto di legge per l'istituzione di un servizio civile di polizia della Repubblica italiana. Servizio smilitarizzato, dunque, che deve essere svolto da un Corpo *unitario* di operatori di pubblica sicurezza (CUOPS).

L'esperienza di questi trent'anni ha infatti sufficientemente dimostrato le gravi disfunzioni, lo spreco di energie materiali ed umane, nonché la pericolosità politica di una pluralità di forze di polizia alle dipendenze di Ministeri diversi, sovente in concorrenza tra di loro, senza nessun coordinamento e ciascuno geloso del proprio potere.

Cosicché ne è naturalmente risultato non solo un'inutile sovrapposizione di compiti, ma, ancora più gravemente, il manifestarsi in ciascuna forza, di tendenze corporative che sono poi degenerare nelle note « deviazioni », dalle quali non è stato immune

nemmeno... il Corpo forestale dello Stato (vicenda Borghese).

D'altra parte le conseguenze non potevano essere che queste, perdurando l'egemonia del clientelismo e correntismo democristiano, per il quale, in certi frangenti, poteva apparire che le varie forze di polizia fossero « cosa propria » dei singoli ministri e del loro seguito.

Altro che « corpi separati dello Stato » ! Le forze di polizia sono rimaste per lungo tempo separate dallo stesso esecutivo, sfuggendo perfino al potere di « coordinamento e di indirizzo » che la Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio. Né, in tali condizioni, era realistico pretendere da parte del Parlamento un adeguato esercizio dei suoi istituzionali poteri di controllo, quando il Governo nel suo complesso era in grado di assumersi collegialmente alcuna responsabilità.

Incredibilmente, ma forse anche con un certo gusto di *humor*, si è sostenuto (e tuttora si sostiene) che la pluralità dei corpi di polizia costituisce una garanzia per la salvaguardia delle istituzioni democratiche: una sorta di divisione dei poteri che dovrebbe determinare un controllo reciproco tra le varie forze. Il massimo che un tale « sistema garantistico » è stato capace di produrre consiste in una sfrenata, e a volte irresponsabile, concorrenza reciproca e nella già rilevata strutturale inefficienza.

Le garanzie concrete ai fini del corretto e legittimo espletamento dei compiti istituzionali propri del servizio di polizia sembrano invece risiedere nella sua sostanziale democratizzazione interna e nel conferimento all'esecutivo di una ineludibile responsabilità politica e amministrativa dello stesso servizio di polizia. Ecco perché il progetto radicale prevede l'istituzione di un Corpo *unitario*, articolato in tre settori funzionali rigorosamente specificati, e che ispira la sua organizzazione ai principi del « decentramento delle responsabilità e delle funzioni, conformemente al metodo democratico sancito dalla Costituzione » (articolo 2). Si stabiliscono, poi, in maniera inequivocabile, con una serie di disposizioni i rapporti istituzionali tra il Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza e il Governo su cui ricade la responsabilità politica del servizio di polizia.

Il Capo e il Vicecapo di polizia sono nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e così

pure i Comandanti di ciascun settore funzionale, su proposta dei ministri i cui dicasteri sono direttamente interessati dalle attività dei settori stessi. Nell'ambito dell'esecutivo è poi prevista la costituzione di organi collegiali di vertice per « l'indirizzo e la programmazione del servizio di polizia civile », accanto ai tradizionali organi tecnici e amministrativi centrali.

Insomma il quadro che ne esce è un sistema democratico di responsabilità diffuse in grado, nel medesimo tempo, di determinare scelte ponderate e precise nell'impostazione della politica di polizia e senza indulgere a quel centralismo « senza responsabilità » che ha contraddistinto la organizzazione delle polizie in questa prima fase di esperienza repubblicana.

L'organizzazione territoriale del Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza è decentrata in armonia con la realtà delle autonomie locali attualmente esistenti nel Paese. Pertanto sono fissati i seguenti organi territoriali:

- 1) i comandi di regione;
- 2) le questure in ambito provinciale;
- 3) gli uffici commissariali nelle circoscrizioni urbane;
- 4) le stazioni che dovrebbero agire nei quartieri e nei centri rurali.

Esistono poi centri operativi autonomi e reparti mobili alle dipendenze dei Comandi di regione e che sono istituiti per lo svolgimento di compiti specifici e altamente specializzati.

Un tale decentramento non vuole essere meramente formale, ma sostanziale. In effetti l'organizzazione e la metodologia di intervento che ispira l'attività dei vari organi territoriali è improntata, innanzitutto, sulla necessità di un permanente rapporto con le comunità entro cui gli operatori di pubblica sicurezza si trovano a lavorare e su una conoscenza adeguata dei dati ambientali, socio-economici e legislativi locali. Da qui l'istituzione presso i Comandi di regione di Centri logistici e operativi e di coordinamento e di uffici studi e di formazione; da qui anche l'istituzionalizzazione, ai vari livelli, di collegamenti organici tra responsabili del Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza e le autorità rappresentative locali. Non si tratta della riedizione di insignificanti e burocratici rap-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

porti informativi, ma si propone, invece, la formazione di luoghi in cui le esigenze di polizia possano trovare la loro composizione nel quadro dell'indirizzo politico della regione. A questo proposito è particolarmente significativa la *Conferenza per la sicurezza regionale*, sede in cui viene discussa la situazione della sicurezza nella regione « in tutti i suoi aspetti », privilegiando quei temi che ovviamente sono di maggior interesse per la stessa.

Questo nuovo modo di concepire le attività e le funzioni di pubblica sicurezza e la loro integrazione effettiva nella società, contro qualsiasi tendenza e logica separatista, comporta anche una disciplina finalmente democratica della tutela della « sicurezza pubblica » (si rifiuta la tradizionale espressione « ordine pubblico » che non trova alcun riscontro nella Costituzione); tutela che fino ad ora non sempre si è conciliata con il rispetto dei diritti collettivi dei cittadini. Con una norma chiara si precisa, prima di tutto, la responsabilità per le operazioni dei reparti mobili (completamente ristrutturati, sia per quanto concerne la loro organizzazione — su base regionale — sia per quanto concerne le loro dotazioni di difesa). Si è in sostanza inteso coinvolgere, con la previsione di un procedimento complesso, l'autorità politica regionale nelle decisioni relative all'impiego dei suddetti reparti, pur lasciando l'ultima parola al Capo di polizia, cioè in sede di Governo. E questo proprio per evitare quel vuoto di responsabilità che oggi è prassi corrente, in tutte le occasioni in cui le forze di polizia intervengono in operazioni di « ordine pubblico ».

Alla stessa stregua si liberalizza e si sdrammatizza tutta la normativa che regola lo svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, che non devono essere valutate quasi come episodi eccezionali, ma come fatti del tutto ordinari in un sistema democratico. Per questo si è voluto individuare nel Sindaco l'autorità più idonea a provvedere alla tutela della sicurezza, a mezzo della polizia urbana, nel caso di riunioni di cui non si abbia ragione di dubitare la pacificità. Solo per gravi motivi e per le riunioni di cui non è stato inoltrato preavviso al Sindaco, è prevista la possibilità di un intervento degli organi locali di pubblica sicurezza.

Si è inoltre proceduto a sanare quelle anacronistiche situazioni, per cui ancora

oggi permane in capo all'autorità di pubblica sicurezza la competenza per il rilascio di licenze o autorizzazione, indispensabili per l'esercizio di determinate attività lavorative. Dette competenze relative alla cosiddetta « polizia amministrativa » vengono, nella quasi totalità, trasferite al Sindaco.

Le disposizioni sui nuclei di polizia giudiziaria sono state dettate allo scopo di garantire un assoluto coordinamento con l'autorità giudiziaria, da cui vengono a dipendere in maniera assoluta, in armonia con quanto sarà stabilito dal nuovo codice di procedura penale.

La parte della proposta sull'ordinamento del personale tiene ovviamente conto della scelta prioritaria dell'istituzione di un *Corpo unitario articolato in settori funzionali*. L'unificazione delle forze di polizia comporta quindi la soppressione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (e del relativo ruolo di polizia femminile), del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo degli agenti di custodia, nonché il ridimensionamento dell'Arma dei carabinieri, cui vengono assegnati compiti più consoni alla loro appartenenza alle Forze armate. Il relativo personale viene immesso nei vari settori del Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza sulla base di un censimento (sulla consistenza organica, sull'ammontare complessivo delle forze di polizia impiegate in ciascuna regione, sulla loro specializzazione, ecc.) cui devono provvedere il Ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri cui fanno attualmente capo forze di polizia.

Per il primo inquadramento del personale, da effettuarsi entro termini perentori, si è preferito lo strumento della delegazione legislativa al Governo, vincolato dalla fissazione di criteri direttivi abbastanza precisi per l'emanazione di decreti sui ruoli e sulle carriere del personale del Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza, rimanendo ferma la preclusione della formazione di ruoli transitori ad esaurimento (ammessi solo per il personale medico, che in futuro non dovrà più essere in organico nel Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza), i quali potrebbero facilmente provocare — come sovente succede nella prassi amministrativa del nostro Paese — un sostanziale arenarsi dell'intera riforma.

Al di fuori dell'ipotesi dell'accorpamento straordinario, al reclutamento del personale nei tre ruoli (direttivo, di concetto ed esecutivo) si provvede con un sistema misto di pubblici concorsi e di concorsi interni, sistema che consente un bilanciamento tra l'interesse a garantire un rinnovamento di quadri di polizia e l'interesse a stimolare avanzamenti e progressioni di carriera del personale già arruolato. Quello che importa comunque sottolineare nel nuovo ordinamento del personale del Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza è l'assegnazione a ciascun operatore, inserito in ciascuno dei tre settori, di funzioni ed attività ben definite, cosicché la visione tradizionale della disciplina e della subordinazione incondizionata dei gradi inferiori ai gradi superiori, lascia il posto a una più civile concezione delle responsabilità di ciascun operatore nell'ambito dell'ufficio a cui preposto. La stessa formazione permanente prevista per tutto il personale, chiamato assai spesso a frequentare corsi di aggiornamento, dovrebbe contribuire al superamento di quella autoritaria e vessatoria logica gerarchica che ogni giorno il personale di polizia subisce, ma che non è più disposto a tollerare, come si desume dalle sempre più diffuse manifestazioni di protesta oltre che dal dato della continua crescita del movimento sindacale all'interno delle forze di polizia. Dunque, l'aver abbandonato la tradizionale nomenclatura dei gradi non è solo una scelta formale, ma corrisponde alla volontà di soddisfare le legittime aspirazioni di tutti gli operatori di pubblica sicurezza di svolgere mansioni che corrispondano alle qualifiche conseguite.

Il presupposto essenziale per conferire al lavoro degli operatori di pubblica sicurezza la giusta « dignità sociale » è la trasformazione, anzi la rifondazione, degli Istituti di istruzione, occorrendo conciliare le esigenze di una formazione specializzata, e capace di fornire a tutto il personale gli strumenti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, e l'esigenza di non creare delle « scuole-isole », separate dal contesto sociale circostante (anche in coerenza con la previsione di un reclutamento effettuato, per l'accesso ad alcune carriere, su base regionale e talvolta provinciale). Per questo in tutti gli istituti di istruzione è stata delineata un'organizzazione democratica e sovente decentralizzata. Particolarmente indicative sono le disposizioni che riguardano

l'estensione agli istituti di istruzione del Corpo unitario di operatori di pubblica sicurezza dei diritti di partecipazione di cui ai decreti delegati e le disposizioni sul contenuto dei programmi, che deve essere approvato anche dal Ministro della pubblica istruzione. Così pure certamente significativa, per quanto concerne l'Accademia di polizia, è la sua integrazione con l'università, realizzata sia stabilendo l'entrata nel corpo docente dei professori universitari, sia consentendo agli allievi del ruolo dirigente di laurearsi presso le università della Repubblica.

La parte finale di questo progetto è dedicata allo *status* del personale. Anche in questo settore, e in armonia con l'impostazione fin qui seguita, sono state introdotte radicali novità che dovrebbero definitivamente sancire la fine delle discriminazioni e l'emarginazione che attualmente e in modo intollerabile soffrono i lavoratori delle forze dell'ordine, soprattutto nei gradi più bassi. Si tratta dunque di restituire ad essi quella « pari dignità sociale » di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione. La « rimozione » dei fattori di discriminazione e di emarginazione comporta conseguentemente l'accoglimento dei seguenti principi:

1) Nessuna diseguaglianza tra i sessi ai fini dell'accesso alle varie carriere di operatore di pubblica sicurezza e dello svolgimento delle relative funzioni. Le donne, quindi, possono chiedere di essere assegnate ai reparti mobili o a qualsiasi altro centro od ufficio;

2) L'orario e i turni di servizio non possono superare, anche in caso di necessità, cosiddette « straordinarie » i limiti fissati dalla legge. E in ogni caso il lavoro straordinario deve essere retribuito adeguatamente;

3) La disciplina non deve essere considerata un valore assoluto, ma una esigenza di lavoro condizionata all'osservanza delle leggi, punto di riferimento inderogabile anche per i subordinati;

4) I diritti collettivi e individuali politici e sindacali non possono essere « compressi » fino al punto di rendere improbabile il loro esercizio. Deve, quindi, essere riconosciuto non solo il diritto di organizzazione sindacale, ma anche quello di sciopero, eventualmente limitato dalla legge

solo in alcune sue forme; nonché il diritto di iscriversi a partiti politici, temperato dal dovere di porsi in aspettativa per coloro che accedono a incarichi direttivi in tali formazioni;

5) Il personale deve eleggere propri rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione del Corpo, uniformandosi a un metodo democratico che nulla concede alle tentazioni corporative.

Il titolo V, della proposta contiene norme penali a sostituzione di quelle dei codici penali militari non più applicabili agli operatori di pubblica sicurezza, in quanto « impiegati civili ». Il progetto è concluso (titolo VI) da disposizioni che consentono al Parlamento di esercitare le proprie costituzionali funzioni di controllo, non solo sull'attuazione della legge, ma anche sulla sua successiva applicazione.

Collegli deputati, chiedendo l'approvazione della presente proposta, i deputati radicali sono consapevoli che solo l'instaurarsi di nuovi rapporti tra forze di polizia e comunità potrà avviare a soluzione quei gravi e oggi insolubili problemi a cui si è accennato all'inizio di questa relazione. I radicali sono anche fermamente convinti che solo una conseguente e concreta applicazione dei principi costituzionali sull'eguale libertà e dignità di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni personali e sociali, potrà essere la risposta più valida a quei fenomeni di violenza e di alienazione che affliggono in maniera così clamorosa la nostra società.

Se invece, ancora una volta, dovesse prevalere la tendenza di adottare le solite misure congiunturali d'emergenza, repressive ed « esemplari », allora, inevitabilmente, la situazione non potrà che peggiorare, fino al punto di non ritorno.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

(Istituzione del servizio di polizia civile).

Per la salvaguardia dei diritti e dei beni tutelati dalla Costituzione è istituito il servizio di polizia civile della Repubblica italiana.

Al servizio di polizia civile presiede il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS).

ART. 2.

(Organizzazione).

Il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno ed è organizzato secondo il principio del decentramento delle responsabilità e delle funzioni conformemente al metodo democratico sancito dalla Costituzione.

Al personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme degli impiegati civili dello Stato.

Il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687 convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178 è abrogato.

ART. 3.

(Finalità).

Nel pieno rispetto dei diritti costituzionali il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve svolgere tutte le attività idonee alla prevenzione ed alla repressione dei reati, assicurare a tutti i cittadini il libero esercizio dei loro diritti, vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei provvedimenti legittimi emanati dalle Autorità.

Il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve inoltre prestare soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni.

ART. 4.

(Settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza).

Per un efficiente espletamento dei suoi fini istituzionali il Corpo unitario degli operatori di sicurezza pubblica è articolato nei tre seguenti settori funzionali:

1) settore per la prevenzione e repressione dei reati contro i diritti e le libertà ed i beni delle persone e delle formazioni sociali, dei reati contro l'organizzazione democratica dello Stato, nonché dei reati diretti a pregiudicare l'imparzialità dei pubblici poteri e lo svolgimento dei loro compiti istituzionali; e per la vigilanza esterna degli stabilimenti di pena;

2) settore per la prevenzione e repressione dei reati contro il demanio e il patrimonio dello Stato e degli enti locali, dei reati contro la salute degli individui e dei reati diretti a provocare alterazioni negli ambienti naturali e negli insediamenti sociali;

3) settore per la vigilanza dei traffici, dei trasporti, delle vie di comunicazione in generale e dei servizi telefonici e postali; e per la prevenzione e repressione dei reati diretti a creare pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento di tali traffici, trasporti, vie di comunicazione e servizi, nonché dei reati che, in tale ambito, siano pregiudizievoli di libertà e di diritti riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e delle regioni.

ART. 5.

(Nomina del Capo, Vicecapo di polizia e dei Comandanti di settore).

Al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza sono preposti il Capo e il Vicecapo di polizia, nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.

Il Vicecapo di polizia sostituisce il Capo di polizia in caso di sua assenza o impedimento. Ordinariamente svolge quelle funzioni che il Capo di polizia gli delega.

A ciascun settore del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è prepo-

sto un Comandante, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta:

del Ministro dell'interno, sentito il Ministro di grazia e giustizia, per il 1° settore;

del Ministro delle finanze, sentiti i Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, della sanità, dei beni culturali, per il 2° settore;

del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentiti i Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo, per il 3° settore.

I Comandanti di settore rispondono del corretto esercizio delle loro attribuzioni nei confronti del Capo della polizia.

Il Capo della polizia può proporre con istanza motivata al Consiglio dei ministri la rimozione dei comandanti di settore in caso di loro inadempienza dei doveri di istituto o in caso di insoddisfacente funzionamento dei settori a cui gli stessi sono preposti.

ART. 6.

(Organi collegiali di vertice per l'indirizzo e la programmazione del servizio di polizia civile).

Sono organi collegiali di vertice per l'indirizzo e la programmazione del servizio di polizia civile:

1) La Conferenza generale per il coordinamento delle attività di polizia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e della quale fanno parte: il Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria e commercio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'agricoltura e foreste, il Ministro dei trasporti, il Ministro delle poste e telecomunicazioni, il Ministro della marina mercantile, il Ministro del turismo e dello spettacolo; il Capo della polizia, il Vicecapo della polizia, i Comandanti di settore.

Alla Conferenza possono essere invitati dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'interno ed il Capo di polizia, anche i Comandanti di regione.

In caso di assenza o di impedimento di un Ministro, questi è sostituito dal Sottosegretario delegato.

La Conferenza generale si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi per formulare i piani di massima per l'azione di polizia e per adottare le decisioni necessarie per gli interventi di polizia contro la criminalità a tutela della legalità repubblicana.

2) i Consigli di settore, presieduti dal Ministro dell'interno e dai quali fanno parte oltre al Capo ed al Vicecapo di polizia:

il Ministro, o Sottosegretario delegato, di grazia e giustizia per il Consiglio del 1° settore;

i Ministri, o sottosegretari delegati, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, della sanità e dei beni culturali per il Consiglio del 2° settore;

i Ministri, o Sottosegretari delegati, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, della marina mercantile, del turismo e spettacolo, per il Consiglio del 3° settore.

Il Ministro dell'interno convoca in seduta ordinaria ciascun Consiglio di settore, immediatamente dopo le riunioni della Conferenza generale, di cui al primo comma, allo scopo di emanare le direttive per l'attuazione dei piani d'azione e per dare corso alle altre decisioni adottate dalla Conferenza generale stessa.

ART. 7.

(Organi tecnici e amministrativi centrali).

Presso il Ministero dell'interno sono istituiti i seguenti organi tecnici e amministrativi centrali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza:

1) la Direzione generale di polizia che è ordinata in maniera da assicurare i seguenti gruppi di servizi:

a) servizi attinenti ai compiti istituzionali della polizia ed al coordinamento operativo tra i settori funzionali del Corpo;

b) servizi per il reclutamento, gli istituti di istruzione, l'addestramento la qualificazione e la specializzazione del personale;

c) servizi logistici e scientifici;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) il Consiglio d'amministrazione a cui sono in particolare devoluti compiti di indirizzo e di promozione per il benessere del personale e per la tutela dei suoi diritti.

Il Consiglio d'amministrazione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è composto:

dal Vicecapo della polizia che lo presiede;

nove operatori di pubblica sicurezza del ruolo dirigente nominati nella misura di tre ciascuno dai Comandanti di settore;

nove operatori di pubblica sicurezza eletti direttamente dal personale ai sensi della presente legge.

ART. 8.

(Direzione di settore).

Ogni settore funzionale in cui è articolato il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è presieduto da una direzione che, nell'osservanza dei piani, degli indirizzi e delle direttive formulati dagli organi di cui all'articolo 6 ed all'articolo 7 della presente legge, organizza il personale e le strutture mobili ed immobili assegnati al settore in modo da garantire la costituzione:

a) di sezioni ed uffici ad alta specializzazione in grado di poter assicurare lo adempimento di tutte le funzioni che la legge prevede per ciascuna settore;

b) di nuclei qualificati di polizia giudiziaria;

c) di istituti di istruzione per l'alta specializzazione e l'aggiornamento e l'informazione permanente del personale.

ART. 9.

(Organi territoriali).

Sono organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza:

1) i Comandi di regione alle dipendenze della Direzione generale di polizia, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nel territorio di ciascuna regione;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) le questure, alle dipendenze dei Comandi di regione, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nel territorio di ogni provincia;

3) gli uffici commissariali di polizia, alle dipendenze delle questure, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nelle circoscrizioni di competenza;

4) le stazioni di polizia, rurali e di quartiere, dipendenti rispettivamente dalle questure e dagli uffici commissariali urbani della circoscrizione in cui operano. Le stazioni provvedono alla esecuzione dei servizi d'istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza con l'impiego di agenti rurali o di quartiere, di gruppi e pattuglie adeguatamente equipaggiati.

La pianta organica di tutti gli organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve essere formata in modo da assicurare la presenza di personale appartenente a tutti i settori funzionali in cui è articolato il Corpo stesso.

ART. 10.

(Centri operativi autonomi).

Gruppi di settore o di sezione di settore possono essere costituiti in centri operativi autonomi, su disposizione del Comando di regione, previa autorizzazione della Direzione generale di polizia.

I centri operativi autonomi dipendono direttamente dal Comando di regione anche se possono far capo a questure o ad uffici commissariali.

ART. 11.

(Reparti mobili).

Ogni comando di regione dispone di reparti mobili inquadrati nel 1° settore del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza per far fronte ad esigenze straordinarie di sicurezza pubblica o di soccorso pubblico.

Il personale effettivo impiegato nei reparti mobili non può eccedere il 6 per cento della forza organica complessiva presente nella Regione.

L'equipaggiamento in dotazione dei reparti mobili è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere vincolante della Conferenza generale di cui all'articolo 6, n. 1.

Ai reparti mobili non possono essere in ogni caso assegnati armamenti pesanti di tipo bellico; i reparti stessi debbono essere essenzialmente forniti di agili mezzi di difesa atti a salvaguardare l'incolumità del personale e tali da non indurre in azioni che possono aggravare le situazioni di violenza che i reparti stessi sono chiamati a fronteggiare.

ART. 12.

(Centro logistico-operativo di coordinamento ed ufficio studi).

Presso ogni Comando di regione è costituito un Centro logistico ed operativo di coordinamento tra i settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza di stanza nella regione. Il Centro provvede in particolare alla programmazione degli interventi di polizia nell'ambito regionale; raccoglie tutte le informazioni sulle attività degli organi territoriali del Corpo e dei centri operativi autonomi; organizza un ufficio studi e formazione al fine di poter sempre disporre di dati approfonditi ed aggiornati relativi alla legislazione della regione e, più in generale, della realtà socio-economica ed ambientale della medesima.

È inoltre compito dell'Ufficio studi l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza dislocato nella regione stessa.

Il coordinamento operativo tra i settori funzionali del Corpo nell'ambito provinciale spetta al questore.

ART. 13.

(Collegamento con le autorità rappresentative locali).

Al fine di contribuire a un efficiente espletamento dei compiti istituzionali gli organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza mantengono un permanente collegamento con le auto-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rità politiche rappresentative della regione e degli enti locali.

In particolare ogni Commissario-capo del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza incontra trimestralmente il sindaco del comune sede dell'Ufficio commissariale, per uno scambio di informazioni sulla situazione della sicurezza e della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini nell'ambito municipale.

I responsabili della direzione delle stazioni di polizia, rurali e di quartiere, devono mantenere nello svolgimento dei compiti di istituto un costante rapporto con le rappresentanze elettive dei territori di riferimento.

ART. 14.

(Conferenza per la sicurezza regionale).

È istituita a livello regionale la Conferenza per la sicurezza regionale, di cui fanno parte: il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci, o loro delegati, dei comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, il Comandante del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza nella regione, il responsabile del Centro logistico-operativo di coordinamento di cui al precedente articolo 12, i questori.

La Conferenza si riunisce ogni 6 mesi per analizzare la situazione della sicurezza nella regione in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento al rispetto delle leggi e dei provvedimenti della regione; per discutere le proposte per il miglioramento dei servizi di polizia formulate dai membri della Conferenza; per procedere all'esame dei risultati e delle proposte emerse da eventuali inchieste condotte dalle assemblee elettive, soprattutto con riguardo alla situazione carceraria della regione e alla lotta contro la violenza organizzata.

Della riunione della Conferenza è redatto verbale che viene pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione. Dal detto verbale sono escluse le informazioni che debbono essere considerate riservate ai sensi di legge o la cui divulgazione venga ritenuta dai 2 terzi dei presenti pregiudizievole per il buon andamento delle operazioni di polizia, avendo anche riguardo al particolare stato della sicurezza pubblica nella regione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le informazioni riservate o quelle di cui si è deciso la non divulgazione e le discussioni ad esse relative sono annotate in un verbale non soggetto a pubblicazione.

AT. 15.

(Responsabilità per l'impiego dei reparti mobili).

Ogni qualvolta il Comando di regione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza ritenga di dover impiegare in operazioni per la tutela della sicurezza pubblica i reparti di cui all'articolo 11 deve immediatamente preavvertire il Presidente della Giunta regionale, comunicando allo stesso i motivi che rendono necessario l'intervento dei reparti mobili.

Il Presidente della Giunta regionale, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte dal Comando di regione notifica immediatamente ad esso, a mezzo di telegramma urgente, la sua opposizione.

Nel caso il Comando di regione non ritenga di conformarsi alla volontà espressa dal Presidente della Giunta, può disporre l'impiego dei reparti mobili solo in seguito ad autorizzazione del Capo di polizia.

ART. 16.

(Disciplina delle riunioni in luogo pubblico).

Alla tutela della sicurezza nel corso delle riunioni in luogo pubblico provvede il sindaco del comune in cui la riunione si svolge a mezzo della polizia urbana locale.

Qualora il sindaco ritenga di non essere in grado di garantire il pacifico svolgimento della riunione chiede l'intervento del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, inoltrando formale richiesta al questore territorialmente competente.

I promotori di una riunione in luogo pubblico devono dare preavviso al sindaco del comune in cui si intende organizzare la riunione almeno 36 ore prima dello svolgimento della stessa.

Alla tutela della sicurezza pubblica nel corso di riunioni di cui non è stato dato preavviso ai sensi del precedente comma, provvede in ogni caso l'autorità di polizia territorialmente competente.

ART. 17.

(Nuclei di polizia giudiziaria).

Almeno il 30 per cento della forza organica del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza di stanza in ciascuna regione deve essere organizzato, nell'ambito dei settori in cui è articolato il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza stesso, in nuclei specializzati formati da una o più squadre di polizia giudiziaria.

I nuclei di polizia giudiziaria sono posti alle dipendenze delle Procure esistenti nella Regione.

Il personale inquadrato in ciascun nucleo di polizia giudiziaria non può in nessun caso essere trasferito, o assegnato ad altro nucleo di polizia giudiziaria, senza il nulla osta del Procuratore della Repubblica o suo sostituto da cui il nucleo dipende.

ART. 18.

(Trasferimenti di competenze).

Tutte le competenze in materia di polizia amministrativa, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni) o ad altre leggi, per l'esercizio di attività condizionata ad attestazioni di nullaosta o al rilascio di licenze sono trasferite ai comuni e soggette all'autorità del sindaco, ad eccezione delle disposizioni che riguardano gli stranieri, gli esplosivi e le materie incendiarie. Restano immutate le competenze attribuite all'autorità di polizia dalla vigente disciplina sui gas tossici. Sono devolute al Sindaco altresì le competenze, previste dal sopracitato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di altre leggi, in materia di cerimonie religiose, di portieri e custodi, di mestieri girovaghi, di ammalati mentali e mendicanti.

Le competenze del ministero degli affari esteri in materia di rilascio, rinnovo o restituzione di passaporti già delegate ai questori ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate per delega dal Sindaco del comune di residenza del richiedente. Rimane comunque al questore la competenza per i provvedimenti di ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 12 della sopracitata legge n. 1185.

Sono devolute al questore le competenze del Prefetto in materia di stranieri, previste dal testo unico n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO II

ART. 19.

(Unificazione delle Forze di polizia).

A partire dalla data di costituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è immesso nei relativi ruoli organici il personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Ruolo di polizia femminile, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo degli agenti di custodia che non abbiano optato per l'inquadramento relativo ad altri servizi d'istituto.

I Corpi di polizia di cui al precedente comma sono soppressi.

È del pari immesso nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza il personale appartenente all'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impiegato nei servizi di polizia di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 4.

La legge provvede alla riorganizzazione e ristrutturazione dell'Arma dei carabinieri cui, nell'ambito delle Forze armate, sono assegnati esclusivamente compiti di polizia militare e di difesa del territorio della Repubblica.

ART. 20.

(Censimento delle Forze di polizia e accorpamento nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza del relativo personale).

Ai fini della Costituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i ministri delle finanze, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste, procede al censimento delle Forze di polizia in modo che possa essere esattamente determinato:

a) la consistenza organica ed i ruoli di ciascuna Amministrazione, Corpo ed arma indicati nell'articolo precedente;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) l'ammontare complessivo delle Forze di polizia impiegate in ciascuna regione;

c) le specializzazioni ed i compiti effettivi svolti dal personale appartenente a detti Amministrazione, Corpi ed Arma, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo;

d) le strutture funzionali destinate ai compiti di polizia, sia mobili che immobili suddivise per regione.

Nei sei mesi successivi al compimento del censimento e sulla base dei risultati acquisiti, il Ministro dell'interno, previo parere degli organi di cui all'articolo 6, procede all'accorpamento del personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi, nonché del personale dell'Arma dei carabinieri, addetto a compiti di polizia ai sensi della presente legge, nei settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza di cui all'articolo 4.

L'accorpamento disposto d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica avviene su base regionale nel rispetto dei principi informativi della presente legge e dei decreti delegati di cui al successivo articolo.

La dotazione organica complessiva del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza non potrà essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dell'Amministrazione e dei Corpi soppressi, nonché della parte di organico dell'Arma dei carabinieri di cui, ai sensi delle precedenti disposizioni, si è accertato l'impiego in compiti di polizia.

ART. 21.

(Delega al Governo per l'emanazione di norme sull'inquadramento del personale già appartenente alle Forze di polizia soppresse).

Per la prima applicazione della presente legge e per l'attuazione dell'inquadramento del personale di polizia, in conformità con quanto previsto nei precedenti articoli, il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge sui ruoli e sulle carriere del personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) Devono essere previsti i seguenti ruoli: a) direttivo; b) di concetto; c) esecutivo per la carriera degli operatori di pubblica sicurezza.

L'entrata in ciascuno dei tre ruoli sopramenzionati comporta il riconoscimento di una qualifica funzionale ed eventualmente di una specializzazione ai fini rispettivamente dell'inserimento in uno dei settori funzionali di cui all'articolo 4 e di sezione di settore di cui al punto a) dell'articolo 8 della presente legge.

2) È immediatamente immesso nel ruolo direttivo per la carriera di operatori dirigenti di pubblica sicurezza il personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi o proveniente dall'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolga funzioni o appartenga ai gradi di cui all'allegato I.

Le varie posizioni sono unificate in livelli di funzione ed i relativi parametri determinati facendo riferimento alla situazione di maggior favore esistente tra i ruoli d'origine soppressi.

Le precedenze nell'ambito di ciascun livello del ruolo unificato sono determinate considerando anche l'anzianità di iscrizione, con grado iniziale, nel ruolo di provenienza, osservando in ogni caso l'ordine di precedenza preesistente nei rispettivi ruoli d'origine.

Deve essere inoltre prevista la possibilità di immissione nel ruolo direttivo di un numero di operatori di pubblica sicurezza (da determinare sulla base delle esigenze di funzionalità richieste dalle nuove strutture centrali e periferiche del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, sentiti gli organi di cui all'articolo 7), mediante concorso interno cui possono partecipare coloro che, pur non rientrando nei casi di cui all'allegato I, abbiano un'anzianità di almeno 12 anni e abbiano conseguito diploma di laurea.

Il personale immesso nel ruolo direttivo è preposto a funzioni di direzione, comando e coordinamento negli organi centrali, territoriali, nei centri autonomi, nei reparti mobili e nelle altre strutture tecnico-scientifiche del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

I gradi relativi alla progressione di carriera sono determinati tenendo conto delle strutture e degli organi del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

3) È immediatamente immesso nel ruolo di concetto il personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi sop-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pressi o proveniente dall'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolga funzioni o appartenga ai gradi di cui all'allegato II.

Valgono i criteri di cui al primo e secondo capoverso del numero precedente. Deve essere inoltre prevista la possibilità di immissione in ruolo di un numero di operatori di pubblica sicurezza (da determinare sulla base delle esigenze di funzionalità richieste dalle nuove strutture centrali e periferiche del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, sentiti gli organi di cui all'articolo 7) mediante concorso interno cui possono partecipare coloro che, pur non rientrando nei casi di cui all'allegato II, abbiano un'anzianità di servizio di almeno 8 anni ed abbiano conseguito diploma di scuola media superiore.

Il personale immesso nel ruolo di concetto è preposto a funzioni di comando delle stazioni di cui al n. 4 dell'articolo 9, a funzioni tecniche e specialistiche nei vari organi centrali e territoriali, centri autonomi, reparti dei singoli settori, con particolare attenzione per i nuclei di polizia giudiziaria.

Al personale immesso nel ruolo di concetto viene attribuito in ordine ascendente il livello funzionale di: Ispettore scelto, Ispettore di prima e di seconda classe.

4) È immediatamente immesso nel ruolo esecutivo il personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi o proveniente dall'Arma dei carabinieri che non è stato collocato nei ruoli di cui ai numeri precedenti e che svolga funzioni o ricopra gradi di cui all'allegato III.

Valgono i criteri di cui al primo e secondo capoverso del n. 2 del presente articolo. Al personale immesso nel ruolo esecutivo viene attribuito in ordine ascendente il livello funzionale di agente semplice, agente scelto, viceispettore.

5) Non può essere prevista la formazione di alcun ruolo ausiliario di carriera medica, tecnica o amministrativa. Gli ufficiali medici ed il personale che prima dell'entrata in vigore della presente legge faccia parte di ruoli ausiliari nell'Amministrazione o nei Corpi soppressi è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento, rimanendo inalterata la progressione di carriera vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i servizi medici ed altri servizi tecnici si deve provvedere mediante convenzioni con gli enti pubblici erogatori di tali servizi.

6) Deve essere previsto il trasferimento su semplice domanda nelle amministrazioni militari, senza pregiudizio dello stato economico e di carriera già acquisito, del personale della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che dichiarano di non voler essere immesso nei ruoli del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

ART. 22.

(Accesso alla carriera direttiva).

Al di fuori dell'ipotesi di accorpamento straordinario previsto al n. 2 del precedente articolo, al reclutamento degli ufficiali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza si provvede per la metà dei posti disponibili mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che alla data del 31 ottobre abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato il 26° e siano in possesso del titolo di istruzione media superiore.

I vincitori frequentano presso l'Accademia di polizia un corso di formazione della durata di due anni, conseguendo la nomina a vicecommissario-allievo.

In questo momento scelgono il settore funzionale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza in cui intendono, ultimati i corsi di formazione, prestare servizio.

Sono quindi ammessi al corso di applicazione di settore della durata di due anni, al termine del quale conseguono il grado di vicecommissario e vengono avviati all'Istituto di specializzazione di settore, per un corso applicativo di specializzazione della durata di un anno, ripetibile una sola volta.

Gli operatori dirigenti che al termine del secondo anno del corso di applicazione di settore abbiano superato con esito favorevole gli esami nelle materie universitarie comprese nel piano di studi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sono ammessi a sostenere l'esame finale di laurea del corso relativo a tali materie presso una delle università degli studi della Repubblica.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari ed approvati con decreto del Ministro dell'interno (sentito il Consiglio di settore interessato di cui al n. 2 dell'articolo 6) di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

I vicecommissari del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, superato il corso applicativo di specializzazione e conseguita la laurea, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia — con menzione del settore funzionale di appartenenza — con il grado di vicecommissari.

Dopo un periodo pratico di prova — da effettuarsi presso reparti e centri autonomi — sono promossi al grado di commissario e assegnati con mansioni direttive ad uno degli organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ultimati i corsi in una delle accademie, o istituti equiparati, dei Corpi soppressi o dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi a completare presso tali istituti gli esami necessari per il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l'università di Roma. Successivamente scelgono il settore funzionale in cui intendono essere assegnati e, in tale ambito, frequentano un corso speciale applicativo di settore della durata di un anno, dopo il quale sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia — con menzione del settore funzionale di appartenenza — con il grado di vicecommissario. Nel prosieguo si applica quanto previsto dal comma settimo del presente articolo.

Per la restante metà dei posti disponibili si provvede mediante esame di concorso interno riservato agli ispettorati di polizia che abbiano conseguito diploma di scuola media superiore.

I vincitori frequentano presso l'Istituto superiore di formazione del settore funzionale cui appartengono un corso di istruzione della durata di due anni, al termine del quale, se dichiarati idonei, conseguono la nomina a vicecommissari e sono immessi nella carriera.

Per questi ultimi il conseguimento della laurea non è obbligatorio per la progressione di carriera sino al grado di vicequestore aggiunto.

ART. 23.

(Accesso alla carriera di concetto).

Al di fuori dell'ipotesi di accorpamento straordinario prevista al n. 3 dell'articolo 21, l'accesso alla carriera di concetto degli operatori di pubblica sicurezza è riservato per i due terzi dei posti disponibili al personale della carriera esecutiva che rivesta il grado di viceispettore, mediante concorso interno per titoli ed esami nell'ambito del settore funzionale e dopo la frequenza di apposito corso tecnico-professionale della durata di due anni nella regione in cui i vincitori del concorso prestano servizio.

Il personale che è stato dichiarato idoneo, dopo la frequenza del corso consegue il grado di ispettore di seconda classe e viene immesso nel ruolo di concetto continuando la prestazione del servizio nella stessa regione, salvo diversa domanda dell'interessato.

Per il rimanente terzo dei posti disponibili, all'accesso della carriera di concetto si provvede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi in possesso del titolo di istruzione media superiore che alla data del 31 ottobre abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 28.

I vincitori frequentano presso l'Istituto per ispettori del settore funzionale, in cui hanno chiesto l'assegnazione o per il quale era stato bandito il concorso, un corso di istruzione tecnico-professionale di durata biennale, al termine del quale, se idonei, conseguono la nomina ad ispettore di prima classe, in prova per un periodo di un anno.

I concorsi per l'accesso alla carriera di concetto vengono banditi per settore funzionale in relazione alle vacanze esistenti nell'ambito di una singola regione, con l'impegno di prestare servizio per un periodo determinato, o possono essere riferiti a posti disponibili anche in singole sezioni di settore e nelle singole province.

ART. 24.

(Accesso alla carriera esecutiva).

Al di fuori dell'ipotesi di accorpamento straordinario prevista al n. 4 dell'articolo 21, l'accesso alla carriera esecutiva di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

polizia avviene mediante concorsi regionali, banditi in sede nazionale, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini che hanno conseguito diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I vincitori si impegnano a prestare servizio, nei settori per i quali sono stati banditi i concorsi regionali, per un periodo determinato.

I concorsi possono anche essere riferiti a posti disponibili in sezioni dei settori funzionali e nelle singole province.

Coloro che sono stati ammessi, frequentano in sede regionale il corso di formazione di settore della durata di nove mesi e un corso ulteriore di specializzazione della durata di sei mesi, entrambi organizzati dall'ufficio studi di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Terminati i corsi, coloro che sono stati dichiarati idonei sono ammessi al periodo di prova della durata di un anno presso reparti, centri autonomi od altri organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Superato il periodo di prova, gli agenti che ne facciano richiesta entrano nella carriera continuativa.

ART. 25.

(Determinazione qualifiche e parametri retributivi).

Con decreto del Presidente della Repubblica per delibera dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli interni sono determinate le qualifiche ed i parametri relativi alle carriere di cui agli articoli precedenti, nonché le norme sull'avanzamento e le progressioni, facendo riferimento a quanto disposto per le carriere del pubblico impiego.

TITOLO III

ART. 26.

(Istituti di istruzione).

Per la preparazione culturale, professionale, per la formazione tecnica e giuridica, per la specializzazione del personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica

sicurezza sono istituiti i seguenti istituti di istruzione:

1) l'accademia di polizia - alle dipendenze della direzione generale - con il compito di provvedere ai corsi di formazione per gli operatori dirigenti;

2) gli istituti superiori di settore - alle dipendenze delle direzioni di settore - con il compito di provvedere ai corsi di applicazione di settore dei vicecommissari allievi;

3) gli istituti di specializzazione di settore - alle dipendenze delle direzioni di settore - con il compito di provvedere alla specializzazione ed ulteriore applicazione dei vicecommissari, nonché ai corsi per l'avanzamento degli operatori dirigenti e di aggiornamento nelle varie tecniche scientifiche e giuridiche richieste agli operatori di pubblica sicurezza del ruolo direttivo;

4) gli istituti per ispettori - alle dipendenze della direzione di settore e istituiti nei capoluoghi di regione - con il compito di provvedere ai corsi per allievi ispettori ed ai corsi per l'avanzamento degli ispettori. Presso gli istituti per ispettori vengono anche organizzati a cura degli uffici studi, istituiti presso ogni comando di regione, dei corsi di aggiornamento ed ulteriore qualificazione per gli ispettori;

5) le scuole per agenti - alle dipendenze dei centri di coordinamento regionali - con il compito di provvedere ai corsi di istruzione e specializzazione per settore degli allievi agenti;

6) i centri di addestramento - alle dipendenze dei centri di coordinamento regionali - con il compito di provvedere alla preparazione professionale del personale destinato ai reparti mobili ed ai centri autonomi.

ART. 27.

(Regolamento e programmi degli istituti di istruzione).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione - sentiti gli organi di cui all'articolo 6 saranno approvati il regolamento ed i programmi per gli istituti di cui al precedente articolo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I programmi dovranno essere redatti in modo da assicurare un rilievo fondamentale all'insegnamento dei principi costituzionali, con particolare riguardo alle libertà, ai diritti ed ai doveri dei cittadini. Materia di insegnamento dei corsi di istruzione dovrà pure essere lo studio della storia d'Italia nel più vasto contesto europeo. Dovrà in particolare essere approfondita la parte di storia contemporanea relativa alla lotta al fascismo, alla Resistenza ed alla fase della Costituente, al fine di favorire una conoscenza critica delle vicende del nostro Paese.

I contenuti dei programmi, ed il metodo di svolgimento degli stessi, dovranno, più in generale, essere formulati in modo da garantire la partecipazione attiva degli allievi e rendere pertanto concreta l'espressione delle loro attitudini e capacità.

Con il suddetto decreto saranno inoltre stabilite norme per l'estensione agli istituti di istruzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza dei diritti di partecipazione di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al fine della Costituzione di Consiglio di istituto composti, oltre che dal direttore dei medesimi, da rappresentanti eletti dai docenti, dal personale non docente e dagli allievi. I rappresentanti degli allievi saranno pari alla metà dei componenti del Consiglio. I consigli eserciteranno le stesse funzioni previste per i consigli di istituto delle scuole statali dalla legge 30 luglio 1973, n. 477 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I libri di testo adottati dovranno essere adeguati alle moderne esigenze di una istruzione partecipata e tali da poter assicurare un'efficace specializzazione ed un efficace addestramento del personale, necessari per il futuro svolgimento del servizio civile di polizia. In tale contesto la scelta dei libri di testo è concordata tra docenti ed allievi i quali, per quanto possibile, devono essere coinvolti nell'elaborazione stessa dei testi delle materie tecnico-professionali.

Il manuale professionale assegnato ad ogni agente dovrà contenere il testo integrale della Costituzione repubblicana, i testi delle Convenzioni internazionali sui diritti degli individui, sottoscritte dall'Italia, nonché le norme riguardanti l'organizzazione ed i compiti istituzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

ART. 28.

(Impiego degli allievi degli istituti di istruzione).

Gli allievi che frequentano gli istituti di istruzione previsti dalla presente legge non possono per nessun motivo essere distolti dall'attività di studio e di formazione professionale, né essere impiegati in servizi relativi alla tutela della sicurezza pubblica.

In caso di straordinaria emergenza gli allievi possono essere impiegati in operazioni di polizia e di soccorso pubblico solo con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Capo di polizia. In tale evenienza la durata dei corsi viene prorogata per un periodo di tempo pari alla durata dell'interruzione.

TITOLO IV

ART. 29.

(Giuramento).

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza all'atto dell'assunzione in servizio e della nomina ad operatore dirigente, ispettore ed agente, deve prestare giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3.

Il giuramento si presta in forma solenne. Il rifiuto comporta la decadenza dal servizio.

ART. 30.

(Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria).

Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti semplici, gli agenti scelti del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza. I viceispettori e tutti coloro che ricoprono gradi superiori sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 31.

(Bandiera, uniforme).

La bandiera del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza si fregia delle decorazioni e delle medaglie di beneme-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

renza già concesse alle bandiere dei Corpi di polizia soppressi.

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza durante il servizio indossano l'uniforme o l'abito civile secondo le necessità operative e funzionali al tipo di mansioni a cui sono adibiti.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi in metallo della Repubblica italiana.

ART. 32.

(Orario e turni di servizio).

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza svolgono il servizio in turni ordinari e, in caso di necessità, straordinari.

Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedono sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione, oltre l'orario normale di 42 ore settimanali, ma, in nessun caso, oltre le 56 ore settimanali.

Fuori servizio sono obbligati a intervenire in caso di flagranza di reato o se richiesti dai cittadini.

ART. 33.

(Età per il matrimonio).

Sono abrogate le norme che stabiliscono limitazioni sull'età in cui il personale di polizia può contrarre matrimonio.

È assolutamente vietata qualsiasi ingerenza dei superiori nella vita privata e familiare del personale di polizia.

ART. 34.

(Ordine gerarchico).

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore gerarchico e che sono attinenti al servizio ed alla disciplina.

Se colui a cui è stato impartito l'ordine lo ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato e formulato per iscritto su foglio consegnato all'inferiore di grado, questi ha il dovere di darvi esecuzione solo se non violi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza e si tratti di ordine attinente al servizio che non pregiudichi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, il dipendente deve eseguirlo anche se tale ordine è rinnovato solo verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha l'obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto che ne consegue sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico al di fuori dei casi previsti dalla presente disposizione comporta responsabilità di natura disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità penale previste dalla legge.

ART. 35.

(Diritti politici e sindacali).

A tutti gli appartenenti del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è garantito l'esercizio del diritto di organizzazione sindacale e di tutti gli altri diritti costituzionali individuali e collettivi.

La legge può limitare le forme di esercizio del diritto di sciopero in considerazione dei compiti istituzionali affidati al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Il decreto luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205 è abrogato.

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che intendono ricoprire incarichi direttivi in partiti politici devono chiedere di essere collocati in aspettativa per la durata dell'incarico.

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza non possono partecipare in divisa a manifestazioni politiche quando non vi siano comandati in servizio.

ART. 36.

(Diritto all'ufficio e trasferimenti).

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica e non possono essere privati dell'ufficio tranne che nei casi previsti dalla legge.

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza da una sede all'altra possono

essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze motivate di servizio e devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione di cui al n. 2 dell'articolo 7. Il trasferimento non può in alcun caso essere sostitutivo di sanzioni disciplinari.

Non è incompatibile per l'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza la prestazione del servizio nella propria provincia d'origine o in quella della moglie.

Nel *Bollettino ufficiale* del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza viene periodicamente data notizia delle sedi vacanti.

ART. 37.

(Retribuzioni e straordinari).

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Hanno inoltre diritto al compenso per il lavoro straordinario, nonché per il servizio svolto nelle ore notturne e nelle giornate festive. Detto compenso non può essere corrisposto in misura forfettaria, ma esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.

Il personale che alloggia nelle sedi operative del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza per ragioni di servizio fruisce di vitto a carico dell'amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento necessario al personale per lo svolgimento del servizio di polizia è a carico dell'amministrazione.

ART. 38.

(Amministrazione).

La direzione delle attività amministrative di tutti i settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è esercitata dalla Direzione generale di polizia, la quale può delegare alle Direzioni di settore l'amministrazione di singole strutture e servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'interno saranno fissati gli enti amministrativi

del Corpo e saranno indicati gli ufficiali di polizia ai quali è attribuita la qualifica di funzionari delegati agli effetti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Saranno infine stabilite norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

ART. 39.

(Rappresentanza del personale nel Consiglio d'amministrazione).

Nell'ambito di ciascun settore funzionale gli operatori di pubblica sicurezza provvedono all'elezione di tre propri rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione, sulla base di candidature proposte a livello nazionale da almeno 100 appartenenti al settore, senza distinzione di funzioni, ruoli o gradi.

Ciascun appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza ha diritto di votare per non più di due candidati del proprio settore iscritti in ruoli diversi.

Risultano eletti coloro che in sede nazionale abbiano ottenuto il maggior numero di voti di cui almeno la metà in regioni diverse da quella in cui prestano servizio.

I rappresentanti del personale nel Consiglio d'amministrazione non possono essere rieletti se non a distanza di 4 anni dal precedente mandato.

Sono eleggibili tutti coloro che prestano servizio nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza da almeno un anno.

ART. 40.

(Garanzie per gli eletti nel Consiglio di amministrazione e norme integrative).

Gli operatori di pubblica sicurezza eletti nel Consiglio di amministrazione sono esonerati per tutto il periodo del loro mandato dallo svolgimento dei rispettivi servizi.

Il loro trattamento economico viene integrato dalla corresponsione di una speciale indennità di funzione.

Essi non possono essere sottoposti ad alcun procedimento disciplinare senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Essi hanno altresì diritto d'accesso in qualsiasi sede del proprio settore al fine di incontrare il personale e rendersi conto delle condizioni di vita e di lavoro dello stesso.

Il Ministro dell'interno provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare disposizioni integrative per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e in quello precedente.

ART. 41.

(Obblighi di leva).

Il periodo di servizio di due anni nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

È tenuto all'adempimento degli obblighi di leva l'operatore dirigente che lascia il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza prima che siano trascorsi due anni dalla nomina al grado di Commissario, come pure l'ispettore che lascia il Corpo prima di aver compiuto il periodo di prova di un anno.

Il personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

TITOLO V

ART. 42.

(Procedimenti disciplinari).

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di essere assistito da un difensore di fiducia.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizi e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In caso di proscioglimento le spese per la difesa sono a carico dell'amministrazione.

ART. 43.

(Impiego del personale).

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto, né possono utilizzare attrezzature, macchine, autoveicoli di qualsiasi specie, natanti o mezzi aerei della pubblica amministrazione per scopi non di istituto.

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che durante l'orario di servizio svolge un'attività non compatibile con il servizio di istituto è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'allontanamento dal Corpo. Alla stessa pena è sottoposto il superiore che affida o beneficia di tale attività.

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza addetto ai laboratori od officine del Corpo stesso che, contravvenendo a disposizioni dei regolamenti, vi lavori o vi faccia lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione sino ad un anno. Con la stessa pena è punito l'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che utilizza attrezzature, autoveicoli di qualsiasi specie, natanti o aerei della pubblica amministrazione per scopi non attinenti ai servizi di istituto.

ART. 44.

(Armi in dotazione).

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che in servizio portano armi diverse da quelle in dotazione o vi abbiano apportato modifiche non consentite sono puniti con la reclusione sino a sei mesi. La pena è della reclusione sino a 5 anni, se dette armi vengono adoperate, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 45.

(Omissione in servizio).

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che indebitamente rifiuta od ometta di eseguire un

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ordine legittimamente impartitogli dal superiore è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, sempre che il fatto non costituisca il più grave reato di cui all'articolo 329 del codice penale.

ART. 46.

(Abbandono di posto).

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che essendo in servizio di guardia o di sicurezza pubblica abbandoni il posto o il servizio o violi la consegna è punito con la reclusione sino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli edifici affidati alla sua vigilanza.

ART. 47.

(Turbamento della continuità del servizio).

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che allo scopo di turbare la continuità o la regolarità del servizio omette o ritarda di assumerlo ovvero abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata di un terzo se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio; o se il fatto è commesso da tre o più persone.

ART. 48.

(Devastazione e saccheggio).

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata di un terzo per i promotori, per i colpevoli che hanno ommesso o ritardato di disperdersi o rientrare nell'ordine all'intimazione di un loro superiore; se il fatto è commesso con violenza o con minaccia.

ART. 49.

(Stato di ubriachezza).

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che in servizio è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare gravemente la sua capacità di prestare il servizio, è punito con la reclusione sino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni o edifici affidati alla sua vigilanza.

Il superiore che abbia indotto il sottoposto alla sua autorità allo stato di ubriachezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 50.

(Movimento non autorizzato di reparti).

Il comandante di un reparto di polizia che senza incarico o autorizzazione ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione sino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 51.

(Condono).

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte fino alla data di approvazione della presente legge agli appartenenti alle forze di polizia accorpate nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza sono condonate.

Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni di stato connesse a procedimenti penali.

TITOLO VI

ART. 52.

(Commissione interparlamentare).

I decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 21 della presente legge e tutti gli altri decreti e provvedimenti ministeriali per l'attuazione della

presente legge devono essere approvati previa consultazione di una commissione interparlamentare di cinque deputati e di cinque senatori eletti dalle rispettive Camere.

ART. 53.

(*Relazione al Parlamento*).

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, prima al Senato e poi alla Camera dei deputati, una relazione sullo stato della sicurezza pubblica, sull'attività e sull'ordinamento del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza sul reclutamento e sui problemi del personale, sui programmi e sulle attività degli Istituti di istruzione.

Il Ministro dell'interno comunica anche gli organici delle questure, dei commissariati, delle stazioni, dei reparti e dei centri autonomi.

Le commissioni parlamentari degli affari interni possono chiedere l'intervento del Capo della polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori dell'attività del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

ART. 54.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1.

PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI ED AI RUOLI DI POLIZIA SOPPRESSI E ALL'ARMA DEI CARABINIERI
(IN QUANTO ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA) DA IMMETTERE NEL RUOLO DIRETTIVO DEL CUOPS
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 PUNTO 2

Arma dei carabinieri	Corpo di guardie di pubblica sicurezza	Ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Ruolo della polizia femminile	Guardia di finanza	Corpo forestale dello Stato	Corpo degli agenti di custodia
Generale di divi- visione	Tenente gene- rale	Ispettore generale capo	—	Generale di divi- sione	—	—
Generale di brigata	Maggiore gene- rale	Questore	—	Generale di bri- gata	Direttore gene- rale	—
Colonnello	Colonnello	Primo dirigente	Ispettrice capo	Colonnello	Ispettore gene- rale	—
Tenente colonnello	Tenente colon- nello	Vice questore ag- giunto	Ispettrice supe- riore	Tenente colon- nello	Ispettore supe- riore	—
Maggiore	Maggiore	Commissario capo	Ispettrice supe- riore (par. 307)	Maggiore	Ispettore capo	Maggiore
Capitano	Capitano	Commissario	Ispettrice di po- lizia	Capitano	Ispettore princi- pale	Capitano
Tenente	Tenente	—	—	Tenente	Ispettore	Tenente
Sottotenente	—	—	—	Sottotenente	Ispettore aggiunto	Sottotenente

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 2.

PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI ED AI RUOLI DI POLIZIA SOPPRESSI E ALL'ARMA DEI CARABINIERI
(IN QUANTO ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA) DA IMMETTERE NEL RUOLO DI CONCETTO DEL CUOPS
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 PUNTO 3

Arma dei carabinieri	Corpo di guardie di pubblica sicurezza	Ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Ruolo della polizia femminile	Guardia di finanza	Corpo forestale dello Stato	Corpo degli agenti di custodia
Aiutante di bat- taglia	Maresciallo prima classe scelto	—	Assistente capo di polizia	Maresciallo aiu- tante	—	—
Maresciallo mag- giore	Maresciallo prima classe	—	Assistente princi- pale di polizia	Maresciallo mag- giore	Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo	Maresciallo seconda classe	—	Assistente di po- lizia	Maresciallo capo	Maresciallo capo	Maresciallo capo
Maresciallo ordi- nario	Maresciallo terza classe	—		Maresciallo ordi- nario	Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario
Brigadiere	Brigadiere	—	Assistente in prova	Brigadiere	Brigadiere	Brigadiere

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 3.

PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI ED AI RUOLI DI POLIZIA SOPPRESSI E ALL'ARMA DEI CARABINIERI
 (IN QUANTO ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA) DA IMMETTERE NEL RUOLO ESECUTIVO DEL CUOPS
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 PUNTO 4

Arma dei carabinieri	Corpo di guardie di pubblica sicurezza	Ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Ruolo della polizia femminile	Guardia di finanza	Corpo forestale dello Stato	Corpo degli agenti di custodia
Vicebrigadiere	Vicebrigadiere	—	—	Vicebrigadiere	Vicebrigadiere	Vicebrigadiere
Appuntato	Appuntato	—	—	Appuntato	Guardia scelta	Appuntato
Carabiniere scelto	Guardia di pub- blica sicurezza	—	—	Finanziere scelto	Guardia	Guardia
Carabiniere	—	—	—	Finanziere	—	—